



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

### **DECRETO DEL PRESIDENTE N. 3-79/Leg. DI DATA 30 Gennaio 2023**

**OGGETTO:**

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22- 54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))".

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22- 54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 73 di data 20 gennaio 2023, recante "Approvazione del regolamento concernente "Modificazioni del Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))"

e m a n a

il seguente regolamento:

### Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg*

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg è sostituito dal seguente:

### "Art. 14

*La valutazione nell'istruzione familiare*

1. La valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione in provincia di Trento, al di fuori del sistema educativo provinciale, avviene, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola, al termine di ogni anno scolastico. Ai fini dell'accertamento dell'apprendimento al termine di ogni anno scolastico, lo studente sostiene l'esame di idoneità secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa statale vigente, anche con riferimento al passaggio alla classe successiva.

2. Al termine di ogni anno scolastico, nei casi diversi dal comma 3, l'esame di idoneità è sostenuto nel primo ciclo presso l'istituzione scolastica provinciale di riferimento per territorio a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale e nel secondo ciclo presso l'istituzione scolastica e formativa provinciale o paritaria di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale; è fatta salva la possibilità per lo studente di sostenere l'esame di idoneità in una diversa istituzione scolastica o formativa pubblica o paritaria, anche al di fuori del territorio provinciale, informando

l'istituzione a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale.

3. Nel caso di rientro nel sistema scolastico provinciale del primo ciclo, l'esame di idoneità è sostenuto presso un'istituzione scolastica provinciale o paritaria di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola.

4. Nel caso di rientro nel sistema scolastico o formativo provinciale del secondo ciclo, l'esame di idoneità è sostenuto presso l'istituzione scolastica o formativa provinciale o paritaria di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola in cui è stata effettuata formale iscrizione per l'anno scolastico successivo.”.

#### Art. 2

#### *Modificazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg*

1. Il numero 5) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg è soppresso.

#### Art. 3

#### *Disposizioni transitorie*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg, come modificato da questo regolamento, si applica a partire dagli esami di idoneità a conclusione dell'anno scolastico 2022-2023.

2. Gli esiti degli esami di idoneità sostenuti nell'anno scolastico 2021-2022 presso un'istituzione scolastica o formativa, pubblica o paritaria, diversa dall'istituzione scolastica provinciale di riferimento a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale, sono riconosciuti ai fini dell'accertamento dell'apprendimento previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, ai fini del passaggio alla classe successiva nonché per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti